



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 168-248/I/CPGT

Delibera n. 143/2024

Il Consiglio nella seduta del 30.01.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere A. SAMMARRO;

vista la nota acquisita al Prot. informatico n. 168 del 09/01/2024, con la quale il **Presidente** della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo, dott. Pierfilippo Mazzagrecò**, in considerazione della prossima cessazione, in data 12/04/2024, dell'applicazione non esclusiva del **Giudice Luigi Barbieri**, nonché della circostanza che, per espressa previsione dell'art. 8 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, due componenti della Corte, in quanto germani, non possono far parte del medesimo collegio, chiede la proroga in via eccezionale della suddetta applicazione ovvero, in alternativa, la predisposizione di un apposito interpello nazionale per provvedere all'assegnazione di **n. 1 Giudice Tributario**, al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

vista la nota, acquisita al Prot. informatico n. 248 dell'11/01/2024, con la quale il **Presidente** della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo** esprime parere favorevole sia alla proroga del componente applicato, sia allo svolgimento dell'interpello richiesto;

tenuto conto che, come evidenziato dal Presidente richiedente, la composizione della Corte non rende praticabile lo svolgimento dell'interpello interno;

ritenuto non potersi accogliere la richiesta di proroga dell'applicazione del **Giudice Luigi Barbieri** in quanto il **punto 7)** della **Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015**, anche a seguito degli emendamenti approvati con **delibera n. 255 del 23 febbraio 2021**, stabilisce che *“l'applicazione sarà concessa per il periodo indicato dal Presidente di Commissione [ora “Presidente della Corte” – n.d.r.] richiedente, nella durata massima di un anno, comprensivo di eventuali proroghe”* e, allo stato, non sussistono ragioni di particolare urgenza tali da giustificare alcuna deroga eccezionale al limite massimo dell'applicazione in corso;

rilevato che le tabelle allegate alla **Risoluzione n. 4 del 6 dicembre 2022** prevedono che alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo**, per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, è prevista n. 1 sezione, con n. 1 PC/PS, n. 1 VPS e n. 4 Giudici e che attualmente, al netto del componente applicato, presso la Corte risultano in servizio **n. 1 PC/PS, n. 1 PS e n. 3 Giudici**;

considerato quanto segnalato dal Presidente e le effettive carenze nella **Corte di Giustizia Tributaria** richiedente per le singole cariche, con riferimento alla richiamata Risoluzione, in



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

relazione alle quali risulta ammissibile l'interpello per l'applicazione presso tale sede di **n. 1 Giudice Tributario**;

vista la Risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso le Corti di Giustizia Tributaria diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

DELIBERA

- per quanto in motivazione, di non accogliere la richiesta di proroga eccezionale dell'applicazione non esclusiva del **Giudice Luigi Barbieri**, disposta con **delibera n. 389 del 28/03/2023** a decorrere dal 13/04/2023;

- di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale **per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 Giudice Tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022, o al cessare delle necessità per le quali viene bandito il presente interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Risoluzione n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare, che:

1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, **purché di qualifica non superiore a quelle esercitate** e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** di grado diverso da quello della **Corte di Giustizia Tributaria** di applicazione, purché provenienti da altre Regioni.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo;

- b) nel caso in cui i posti messi ad interpellato non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità.

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di medesima qualifica dell'incarico da coprire;
d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016, come individuata dalla posizione nel Ruolo unico nazionale vigente;
e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

- 3) Al fine della partecipazione all'interpellato i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta unicamente sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpellato, completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocimento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della sede di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:**

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della **Corte di Giustizia Tributaria**.
c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare, per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, di quante depositate oltre tale termine rispetto al totale;
d) la dichiarazione che il candidato **abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.

In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti, comprendendo in tale fattispecie anche il deposito tardivo di almeno il 70% delle sentenze e la mancata adesione ad interPELLI interni negli ultimi sei mesi, secondo quando riportato alle precedenti lettere b), c) o d), ad eccezione del caso in cui il candidato risulti già applicato ad almeno un'altra sezione oltre quella di titolarità.

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal **Presidente** della **Corte di Giustizia Tributaria** di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 6) **L'interPELLO**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Corti di Giustizia Tributaria, viene **bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it)** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 7) Gli interessati all'interPELLO, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interPELLO.**
- 8) **IMPORTANTE:** le Segreterie delle **Corti di Giustizia Tributaria** provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute e a trasmettere **singolarmente ogni domanda** a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:

INTERPELLO per applicazioni alla Corte di Giustizia Tributaria di Teramo

- 9) L'esito dell'interPELLO verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle **Corti di Giustizia Tributaria** di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si pubblichi nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si comunichi ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado**.

LA PRESIDENTE

Firmatario1